



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante disposizioni correttive ed integrative al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai *beni culturali*. (sito 4.16/2008/8A).

Repertorio atti n. 241CU del 28 febbraio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che, in particolare, agli artt.8 e 9 ha dettato norme sulla Conferenza Unificata e le sue funzioni;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n.137 di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo che in particolare all'art.10:

- comma 1, ha delegato il Governo, ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
- comma 3, ha disposto che i predetti decreti legislativi siano adottati, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
- comma 4, ha previsto che le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi in materia di beni culturali e ambientali, di cui al comma 1, possano essere adottate nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui all'art.10 dalla legge 137/2002, entro quattro anni dalla loro entrata in vigore;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137";

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto che si propone di correggere ed integrare il richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali pervenuto alla Segreteria della Conferenza Unificata il 30 gennaio 2008 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot.5008 del 30 gennaio 2008 e dalla predetta Segreteria trasmesso alle Regioni, il 31 gennaio 2008, con nota prot.552, e, agli Enti locali con nota prot.694 del 6 febbraio 2008, contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 12 febbraio 2008;

RG
4/10 #



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 12 febbraio 2008, per l'esame dello schema di decreto legislativo in argomento, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 25 gennaio 2008, nel corso della quale sono state discusse le osservazioni e le proposte di emendamenti presentate dalle Regioni in un documento;

VISTO il documento, inviato dall'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali alla Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot.2937 del 13 febbraio 2008, in cui si dichiara la disponibilità ad accogliere le proposte emendative suindicate, e dalla predetta Segreteria trasmesso con nota prot. 856 del 13 febbraio 2008;

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno della Conferenza del 14 febbraio 2008 è stato in tale sede rinviato per consentire un ulteriore approfondimento,

CONSIDERATO che, per quanto sopra, con nota prot. 990 del 20 febbraio 2008 è stata convocata per il 26 febbraio 2008 una riunione tecnica per un ulteriore esame del provvedimento in questione, al termine della quale le regioni e gli enti locali hanno espresso, sul provvedimento in argomento parere positivo con le modifiche proposte dalle regioni e concordate con il Ministero per i beni e le attività culturali nel testo successivamente trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata da detto Ministero il 28 febbraio 2008 con nota prot.4056 e dalla predetta Segreteria, diramato alle Regioni ed agli Enti locali, con nota prot.1201, pari data;

TENUTO CONTO, altresì che è stata segnalata l'urgenza, data la ristrettezza dei termini (1° maggio 2008) per l'esercizio della delega e la necessità di sottoporre successivamente i medesimi provvedimenti al parere delle Commissioni parlamentari;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto di cui sopra nel testo del 26 febbraio 2008 trasmesso con nota prot.4056 del 28 febbraio 2008 (ALL.A) che fa parte integrante del presente atto e da questa Segreteria trasmesso con nota prot. n. 1201/08/2.17.4.16 del 28 febbraio 2008;

136

1/4

H



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto sopra ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137, sullo schema di decreto legislativo, recante disposizioni correttive ed integrative al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, *in relazione ai beni culturali*, nel testo del 26 febbraio 2008 di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

All.n.1

CG

26.02.2008

BENI CULTURALI

Articolo 10, comma 2, lettera c):

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.

Articolo 102, commi 2 e 5:

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 112, comma 9:

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. ***Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.*** All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 182:

- comma 1, lettera a):

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ~~1° maggio 2004~~;

- comma 1-bis, primo periodo:

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008 ~~2006~~:

- comma 1-bis, lettere b), c) e d):

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ~~1° maggio 2004~~;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ~~1° maggio 2004~~;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ~~1° maggio 2004~~;

